



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

Disciplina della misurazione, valutazione e integrità e trasparenza della Performance

**APPROVATO CON DELIBERA 58 CG 2013 E MODIFICATO ED INTEGRATO CON DELIBERE 59 E
149CG/2013**

ALLEGATO
AL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI
MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE, ORGANISMO
DI VALUTAZIONE.

CAPO I

LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE

Art. 1

Finalità

In attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, le disposizioni dell'allegato al Regolamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con delibera del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta n. 55 del 31.10.2013, disciplinano il sistema di valutazione e controllo della struttura organizzativa e dei dipendenti della Provincia, al fine di assicurare elevati standard qualitativi ed economici dei servizi tramite la valorizzazione dei risultati e della performance organizzativa e individuale.

Art. 2

Principi generali

La misurazione e la valutazione della performance devono essere conformi ai principi della legge 4 marzo 2009, n.15, a quelli contenuti nel D.L.vo 30 luglio 1999, n. 286, ed ai seguenti principi generali in quanto applicabili:

- a) miglioramento della qualità dei servizi offerti;
- b) crescita delle competenze professionali dei dipendenti e dei dirigenti, attraverso la valorizzazione del merito e l'erogazione dei premi per i risultati perseguiti dai singoli e dalle unità organizzative in un quadro di pari opportunità di diritti e doveri;
- c) trasparenza dei risultati e delle risorse impiegate per il loro perseguimento.

d) soddisfacimento dell'interesse del destinatario dei servizi e degli interventi.

Art. 3

Parametri ed ambiti di riferimento

1. La misurazione e la valutazione delle performance è effettuata con riferimento:
 - a) all'amministrazione nel suo complesso ed alle unità organizzative in cui si articola;
 - b) ai singoli dipendenti e dirigenti.
2. Su proposta del Nucleo Indipendente di Valutazione sono adottati:
 - a) metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la performance individuale e quella organizzativa;
 - b) modalità e strumenti di comunicazione che garantiscano la massima trasparenza delle informazioni concernenti le misurazioni e le valutazioni delle performance.
3. La misurazione e la valutazione della performance individuale dei dirigenti dell'eventuale personale in posizione di autonomia e responsabilità è collegata:
 - a) agli indicatori di performance relativi all'ambito organizzativo di diretta responsabilità;
 - b) al raggiungimento di specifici obiettivi individuali;
 - c) alla qualità del contributo assicurato alla performance generale della struttura, alle competenze professionali e manageriali dimostrate;
 - d) alla capacità di valutazione dei propri collaboratori, dimostrata tramite una significativa differenziazione dei giudizi.
4. La misurazione e la valutazione della performance organizzativa è effettuata sulla base di specifici obiettivi individuati a tal fine dall'Ente nel Piano della Performance, attraverso la misurazione dei risultati ottenuti complessivamente dalla Struttura.

5. La misurazione e la valutazione della performance individuale del personale del Comparto è collegata:
- a) al raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o individuali;
 - b) alla qualità del contributo assicurato alla performance dalle unità organizzative di appartenenza, alle competenze dimostrate ed ai comportamenti professionali e organizzativi.

Art. 4

Sistema di misurazione e valutazione della performance

1. Il sistema di Valutazione della Performance è adottato dall'Ente, anche separatamente per l'area del comparto e quella della Dirigenza, e dovrà indicare:
- a) le fasi, i tempi, le modalità, i soggetti e le responsabilità del processo di misurazione e valutazione della performance, in conformità alle disposizioni del D.Lgs 150/2009;
 - b) le procedure di conciliazione relative all'applicazione del sistema di misurazione e valutazione della performance;
 - c) le modalità di raccordo e di integrazione con i sistemi di controllo esistenti;
 - d) le modalità di raccordo e integrazione con i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio.

Art. 5

Ciclo di gestione della performance

1. Ai fini dell'attuazione dei principi generali di cui all'articolo 2, la Provincia sviluppa, in maniera coerente con la programmazione finanziaria e del bilancio, il ciclo di gestione della performance.
2. Il ciclo di gestione della performance si articola nelle seguenti fasi:

- a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori;
- b) collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse;
- c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;
- d) misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale;
- e) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;
- f) rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, al vertice dell'amministrazione, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi.

Art. 6

Piano degli obiettivi

1. Nel rispetto del programma triennale la Giunta Provinciale entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento attribuisce gli obiettivi ai dirigenti e ad eventuale personale in posizione di autonomia e responsabilità e tenendo conto degli effetti derivanti dalla eventuale gestione provvisoria del bilancio di previsione.

Il Piano terrà conto delle risorse finanziarie, umane e strumentali assegnate ai responsabili per il perseguimento degli obiettivi definendo modalità e temporalità del perseguimento degli stessi.

Il Peg ed il Piano degli obiettivi saranno sottoposti a verifica trimestrale per adeguarli all'andamento delle risorse assegnate.

2. Gli obiettivi dovranno essere:

- a) rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione istituzionale, alle priorità politiche ed alle strategie dell'amministrazione;
- b) specifici e misurabili in termini concreti e chiari;
- c) tali da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli interventi;

- d) riferibili ad un arco temporale determinato;
- e) commisurati ai valori di riferimento derivanti da standard definiti a livello nazionale e internazionale, nonché da comparazioni con amministrazioni omologhe;
- f) confrontabili con le tendenze della produttività dell'amministrazione con riferimento, ove possibile, almeno al triennio precedente;
- g) correlati alla quantità e alla qualità delle risorse disponibili.

CAPO II NUCLEO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

Art. 7

Nucleo Indipendente di Valutazione

1. Per le finalità di cui all'art.14 del D. Lgs. 150/2009 e della Legge 6 novembre 2012, n. 190 il Presidente della Provincia si avvale del "Nucleo Indipendente di Valutazione", organo collegiale nominato con propria determinazione che opera in posizione di autonomia presso la Provincia Regionale e che risponde della sua attività esclusivamente al Presidente della Provincia.
2. Per l'esercizio delle relative funzioni Il Nucleo si avvale del supporto del Servizio Controllo della Performance.

Art. 8

Struttura e composizione del Nucleo Indipendente di Valutazione

1. **Il Nucleo Indipendente di valutazione è nominato dal Presidente della Provincia, previo esperimento di avviso pubblico, per il periodo di tre anni, fatti salvi gli effetti della L.R. 7/2013, ed esercita la sua attività in piena autonomia¹.**
2. Il Nucleo Indipendente di Valutazione è un organo collegiale composto da tre componenti esterni all'Ente dotati di elevata professionalità ed esperienza, maturata nel campo del

¹ Così modificato con delibera 149/2013 CG.

management, della valutazione della performance e della valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche. Del Nucleo Indipendente di Valutazione fa parte, in qualità di organo tecnico senza di diritto di voto, il Segretario Generale.

3. Il Segretario Generale, con propria determinazione, incarica, un funzionario dell'Ente di svolgere le funzioni di Segretario del Nucleo.
4. Con l'atto presidenziale di nomina è indicato il componente che assume le funzioni di presidente del Nucleo.
5. L'incarico dei componenti esterni può essere rinnovato una sola volta.
6. Con propria determinazione il Presidente della Provincia può sciogliere il Nucleo di Valutazione o revocare anticipatamente l'incarico ad uno dei membri, nel caso di irregolare funzionamento o di grave violazione delle regole inerenti l'attività del medesimo.

Art. 9

Spese di funzionamento dell'Organo

1. Nella determinazione presidenziale di nomina sono fissate le spese di funzionamento dell'Organo nel rispetto del principio di invarianza della spesa.
2. Ai componenti il Nucleo dovrà essere corrisposto apposito compenso in misura non superiore a quello complessivo dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 10

Competenze del Nucleo Indipendente di Valutazione

1. Il Nucleo Indipendente di Valutazione esercita le funzioni di organismo indipendente di valutazione della performance ed in particolare:
 - a) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso;

b) comunica tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo ed amministrazione;

c) valida la Relazione sulla performance di cui all'articolo 10 del D. Lgs. 150/2009 e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione;

d) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell'utilizzo dei premi di cui al Titolo III del D. Lgs. 150/2009, secondo quanto previsto dalla normativa applicabile all'Ente, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti integrativi e dai regolamenti interni all'amministrazione, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;

e) propone, sulla base del sistema di cui all'articolo 4, all'organo di indirizzo politico-amministrativo la valutazione annuale dei dirigenti e l'attribuzione ad essi dei premi di cui al Titolo III del D. Lgs. 150/2009;

f) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità di cui al Titolo II del D. Lgs. 150/2009;

g) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità.

2. Il Nucleo Indipendente di Valutazione cura annualmente la realizzazione di indagini sul personale dipendente volte a rilevare il livello di benessere organizzativo e il grado di condivisione del sistema di valutazione nonché la rilevazione della valutazione del proprio superiore gerarchico da parte del personale.

Art. 11

Funzionamento e ulteriori compiti

1. Il Nucleo Indipendente di Valutazione si riunisce periodicamente, almeno una volta al mese e, oltre ai compiti indicati in precedenza e nel D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 ha i seguenti ulteriori compiti:

- a) elaborare i criteri di valutazione della gestione amministrativa dell'Ente. Detti criteri di riferimento del controllo e delle valutazioni, al pari di ogni loro successiva modifica, sono sottoposti all'approvazione dell'Organo di governo dell'Ente. I criteri di valutazione sono trasmessi ai Dirigenti per l'elaborazione delle relazioni annuali;
- b) ricevere gli atti relativi alla programmazione annuale che i Dirigenti devono redigere sulla base della relazione previsionale e programmatica deliberata dal Consiglio Provinciale, evidenziando gli obiettivi di rendimento e di risultato della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa e quelli relativi alle decisioni organizzative e di gestione del personale;
- c) ricevere ed analizzare, altresì, le relazioni annuali dei Dirigenti al Presidente della Provincia, redatte sulla base dei criteri di cui al punto a), sull'attività da essi svolta nell'anno precedente, nonché le relazioni della Corte dei Conti in sede di controllo sull'attività della Provincia Regionale;
- d) ricevere ed analizzare i rapporti periodici per il controllo strategico dei programmi dell'Ente.
- e) compiere annualmente rilevazioni sul numero complessivo dei procedimenti non conclusi entro i termini previsti dall'art. 2 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, così come recepita dalla Regione Siciliana con la L. R. 30 aprile 1991, n. 10;
- f) trasmettere le proprie valutazioni al Presidente della Provincia, su specifica richiesta e, in ogni caso, entro il mese di febbraio di ogni anno, dei risultati dell'attività svolta, analizzando sinteticamente le cause dell'eventuale mancato o parziale conseguimento degli obiettivi o di scostamento dai parametri ed indici di rendimento e segnalando ogni elemento utile ai fini del miglioramento del servizio, nonché ogni specifica esigenza formativa;
- g) effettuare la pesatura delle strutture Direzionali, e di quella eventuale delle strutture organizzative in posizione di autonomia e responsabilità.

2. Al Nucleo Indipendente di Valutazione sono affidate, altresì, le funzioni disciplinate dalla Legge anticorruzione n. 190/2012, quale OIV. In particolare emette parere obbligatorio

nell'ambito della procedura di adozione del codice di comportamento e svolge una attività di supervisione sull'applicazione di detto codice da parte dei dirigenti, i cui risultati saranno considerati anche in sede di formulazione della proposta di valutazione annuale.

3. Assicura il coordinamento tra i contenuti del codice e il sistema di misurazione e valutazione delle performance .
4. Nell'espletamento del proprio mandato, il Nucleo di Valutazione:
 - a.) ha accesso ai documenti amministrativi e può richiedere a tutti gli uffici dell'Ente, oralmente o per iscritto, qualsiasi atto o notizia siano giudicati necessari allo svolgimento dei propri compiti, potendo effettuare anche accertamenti diretti;
 - b.) si avvale anche delle analisi provenienti dal Controllo di Gestione;
 - c.) tiene conto delle esigenze di miglioramento dei servizi esposte dai Dirigenti, della valorizzazione delle attitudini e delle capacità di ciascuno dei destinatari della valutazione, nonché della individuazione dei bisogni formativi.
5. Il Nucleo di Valutazione può, inoltre, formulare proposte al Consiglio Provinciale ed alla Giunta circa la migliore gestione delle risorse, in ordine agli assetti organizzatori e all'azione amministrativa.
6. Esercita tutte le altre funzioni che dovessero essere formalmente attribuite dai competenti organi dell'Ente.

Art. 12

Abrogazione di altre norme

Sono abrogate le disposizioni incompatibili con la regolamentazione e la disciplina introdotta con gli articoli di cui al presente Allegato al Regolamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con delibera del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta n. 55 del 31.10.2013, e gli altri eventuali provvedimenti deliberativi in precedenza già adottati dall'Ente.

Art. 13
Rinvio

1. Per quanto non previsto dalla regolamentazione di cui al presente Allegato trovano applicazione le norme di Legge.